

i classici, in *Antichi*, cit., pp. 11-28. SCARDIGLI B., *Le lettere da Roma di B.G. Niebuhr*, in *RSI* 96 (1984) 2, pp. 696-711. SCHWABH. H., *Zum antiken Zeitaltermythos und seiner Verwendung als historiographisches Modell*, in *Klio* 66 (1984) 2, pp. 405-415. STANOJEVIĆ O., *Gaius et les romanistes*, in *Sodalitas*, V, cit., pp. 2507-2517. TOPPANI I., *Fortuna e ri-creazione. Temi classici e letterature moderne*, Bologna, Pitagora ed., 1984, pp. VII-99.

13. Varia

Medioevo latino. Bollettino bibliografico della cultura europea dal secolo VI al XIII, 5 (1982), a c. di C. Leonardi e di R. Avesani, F. Bertini, G. Cremascoli, G. Orlandi, G. Scala, Società intern. per lo Studio del Medioevo latino - S.I.S.M.E.L. - Univ. di Studi di Firenze - Dip. di Studi sul Medioevo e il Rinascimento, Spoleto, Centro It. di St. sull'Alto Medioevo, 1984, pp. XL-782. VOGT J.-BELLEN H. (Hrsgg.), *Bibliographie zur antiken Sklaverei*, Im Auftr. d. Kommission für Geschichte des Altertums der Akad. d. Wiss. u. d. Lit. (Mainz). Neu bearb. v. E. Hermann in Verb. mit N. Brockmeyer, Bochum, Brockmeyer, 1983, pp. 391.

D. BARILE, D. DEGRASSI, V. IASBEZ, P. ODORICO, S. STRASSI

TAGLIACARTE.

1. J.-P. Cèbe, continuando l'opera paziente e intelligente intrapresa ormai da vari anni, ha pubblicato un altro fascicolo della sua edizione tradotta e commentata delle satire menippee di Varrone (C. J.-P., *Varron, Satires ménippées*, 6 [Roma, Éc. franç. de Rome, 1983] p. XXIX, 933-1084, A-M). La lettura è come sempre interessante e non di rado stimolante. Cedendo alla tentazione, segnalo qui i fr. 220-221 della satira 'Ἰπποχύων (il cavaliere cinico?), tratti rispettivamente da Gell. 3.18.5 e da Non. p. 36 l. 29: a) Varro (...) *equites quosdam dicit pedarios appellatos*; b) *Apollonium ideo excuriant quia nihil habebat*. Nel primo frammento gli *equites* sono per il C. (p. 1033 ss.) veramente gli equestri, e non i *senatores pedarii* (o *pedanei*) sui quali si diffonde Gellio: lettura notoriamente molto contestata e, a mio sommo avviso, poco convincente. Quanto al secondo frammento, il C. (p. 1035 ss.) suppone che Apollonio (nome greco di un libertino) fosse un senatore cacciato via dalla curia, per iniziativa dei censori, a causa del venir meno del suo censo senatoriale: il che presuppone che, in un primo momento, Apollonio nel senato vi fosse stato ammesso. Sopra tutto su questo secondo punto vi sarebbe molto da dire. Molti dubbi comunque cadrebbero se l'«hapax» *excuriae* fosse inteso non nel senso di escludere dalla curia uno che già vi siede, ma nel senso di

escludere dal senato uno che non vi siede, ma che aspira ad entrarvi o che, tutt'al piú, vi si è intromesso provvisoriamente come *pedarius*. [A. G.]

2. *Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes* (Pise-Rome, Scuola Norm. Superiore - Éc. franç. de Rome, 1983, p. 1164) sono gli atti di un convegno tenuto a Cortona nel 1981 (24-30 maggio). Circa cinquanta saggi di vari studiosi con un'introduzione di G. Nenci ed una conclusione di E. Lepore. [A. R.]

3. Breve, ma esauriente, la trattazione dedicata da Gerold Walser ai rapporti tra Eliade e Persia dal sec. VI sino ad Alessandro (W. G., *Hellas und Iran* [Darmstadt, Wissensch. Buchgesellschaft, 1984] p. XI-141). [G. G.]

4. *Translatio imperii. L'Impero universale da Ciro ad Augusto* (Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1983, p. 300): il titolo del volume di Fabrizio Fabbrini rappresenta subito il tema che l'autore vi svolge. Il Fabbrini, infatti, utilizzando una serie ricchissima di fonti, traccia le linee della nascita e dell'evolversi del concetto e delle forme di impero universale: anzi all'a., «...piú che l'idea di impero...», «...interessa il tentativo concreto operato nella storia antica di realizzare quella struttura...», con particolare riguardo a quella piú vicina all'esperienza romana dell'impero di Augusto. Al Fabbrini, insomma, interessa anche il «preludio» a questo impero, di cui, tra l'altro, si era già occupato nel suo *L'Impero di Augusto come ordinamento sovranazionale* (Milano 1974). Il volume è, perciò, strutturato in una introduzione e sette capitoli, suddivisi a loro volta in diversi paragrafi. Nell'introduzione (p. 7-21) l'a. delinea brevemente la nozione di impero universale e preannuncia gli argomenti delle successive parti. — Nel cap. I (p. 23-67: «Il modello Achemenide») viene illustrato il regno di Salomone, ove comincia a formarsi «l'idea di impero inteso non già quale dominio sulle genti ma quale collaborazione tra i popoli»: Salomone è visto come portatore di pace, benessere e sicurezza; il re messianico è considerato come «vicario di Dio»; conseguentemente, la decadenza della monarchia è attribuita all'allontanamento del sovrano da Dio. Si passano, poi, in rassegna l'esperienza assira e quella caldea fino ad esaminare il regno di Ciro, il primo che riesce a realizzare una sola organizzazione politica con la fondazione di un impero universale, rispettoso delle tradizioni giuridiche e della religione dei singoli popoli, comprendente, quindi, tutte le civiltà esistenti. Il sostrato teorico, elaborato da Ciro, alla base di questa politica è l'idea dell'imperatore assimilato ad un «Gran re»: né dio, né comune mortale, ma «una istituzione... al di sopra delle differenze dei popoli, al di sopra delle contese fra stati e dei conflitti di classe». — Nel cap. II (p. 69-93: «Il tentativo di Alessandro») è descritta la politica di Alessandro nelle sue due fasi, l'una, greco-macedone, che può essere definita di conquista e di intolleranza culturale, l'altra, che può essere chiamata persiana, dove non vale piú il principio di conquista ma quello di clemenza: «Quale Re dei Re egli non era piú macedone, ... era bensí persiano con i persiani, egizio con gli egizi, babilonese con i babilonesi, cosí come greco con i greci. E il suo potere sovrano scaturiva dall'interno di ogni nazione». La concezione macedone del potere, però, si distacca da quella persiana perché

hanno avuto ad oggetto il parallelismo espresso o intuibile tra l'esperienza giuridica romana e quella contemporanea. Così, in particolare, il contributo del Saldanha su 'Vivência e sobrevivência' del diritto antico (p. 111 ss.), del Meira sui rapporti tra diritto romano e ordinamento brasiliano (p. 123 ss.), del da Silva Pereira sulle nozioni di condominio dall'esperienza romana a quella contemporanea (p. 139 ss.) e del Moreira Alves in ordine alla influenza su quest'ultima del diritto romano, con particolare riguardo a matrimonio e famiglia (p. 151 ss.). Orientato in questo senso è stato, per la verità, soprattutto il 'Seminario' del 1982. Viceversa il precedente si era soffermato su temi meno comparatistici, come quello della sistematica delle Istituzioni di Giustiniano (Schipani, p. 13 ss.), il diritto militare romano (Giuffrè, p. 45 ss.) e la nozione di *actio* (Provera, p. 55 ss.). I testi delle relazioni sono preceduti da una presentazione del prof. Paes Landim e dai discorsi del vicesindaco di Roma, Severi, e del prof. Catalano. [E. G.]

7. Che cosa era una « città » secondo gli antichi? È questo l'interrogativo che si è posto Frank Kolb, rispondendovi con una approfondita e vivace analisi degli insediamenti urbani dell'antichità, dall'antico Oriente a tutto l'impero romano (K. F., *Die Stadt im Altertum* [München, Beck, 1984] p. 306). [B. B.]

8. La trattazione dedicata da François Jacques alle autonomie municipali nel periodo da Marco Aurelio a Gordiano III è in qualche punto un po' prolissa, ma è, nel suo complesso, accurata e affidante (J. F., *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain, 161-244* [Roma, École Française, 1984] p. XXXV-867). Il lavoro si divide in tre parti e dodici capitoli: la prima parte (cap. I-VII, p. 1 ss.) dedicata ai *curatores* delle città in Occidente; la seconda parte (cap. VIII-X, p. 319 ss.) dedicata alla carriera municipale; la terza parte (cap. XI-XIII, p. 505 ss.) dedicata al comportamento delle élites municipali in regime di autonomia. Il materiale epigrafico, che costituisce la base della ricerca, è analizzato, per quanto è dato di giudicare, con attenzione e con competenza. Meno apprezzabile l'analisi del materiale storico-giuridico, cui sono dedicate pagine a volte piuttosto superficiali (cfr., in particolare: p. 301 ss., sui testi giuridici relativi al *curator rei publicae*; p. 497 ss., su D. 35.2.68; p. 766 ss., sulla legislazione e sulla giurisprudenza in tema di evergetismo). Molto dubbio, anzi ben poco credibile, il sospetto di interpolazione di D. 50.8.5.2 (Pap. 1 *resp.*) avanzato a p. 263 e 273. Le critiche di dettaglio qui accennate non sminuiscono la valutazione dell'opera, che deve essere, a mio avviso, decisamente positiva. [A. G.]

9. L'opera di Alan Watson, *Legal Transplants* (1974) è stata tradotta in italiano e inserita nella collana di traduzioni dell'Università di Camerino (W. A., *Il trapianto di norme giuridiche. Un 'approccio' al diritto comparato* [Napoli, EST, 1984] p. XXIV-98). A p. XV ss. una Introduzione di L. Lonardo. [G. G.]

10. La più recente monografia di Maria Rosaria Cimma (C. M. R., *De non numerata pecunia* [Milano, ed. Giuffrè, 1984] p. 244) affronta un tema lungamente trattato dalla dottrina, in particolare quella tedesca, e già dal secolo scorso. — Nelle prime pagine (p. 1-3) si segnala che temi della ricerca saranno non solo l'origine, lo sviluppo e il regime dell'*exceptio n.n.p.*, ma anche e soprattutto i suoi

liberazione di colui che era debitore di una somma non versata (CI. 4.30.7 e 2.6.3); e l'ultima come una asserzione/eccezione (p. 160) processuale e non, e quindi non un «atto di forma definita» ma una generica opposizione che, introducendo la *contestatio*, interrompe la prescrizione. — L'ultimo capitolo (p. 171-228) passa in rassegna l'istituto nel periodo giustiniano per rilevare una propensione legislativa degli imperatori poco favorevole alla *exceptio* che, vantando però una prassi troppo consolidata, non poteva essere del tutto osteggiata. [E. G.].

11. Difficile riferire in breve il contenuto del libro di Michèle Ducos sui rapporti fra filosofia greca e tradizione romana a proposito delle *leges publicae* (D. M., *Les Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la tradition romaine à la fin de la République* [Paris, Les Belles Lettres, 1984] p. 520). Il lettore vi troverà una buona conoscenza della storia delle leggi romane e, in contrappunto con l'esposizione relativa, la puntuale registrazione delle opinioni degli scrittori romani della fine del periodo della *libera respublica* (principalmente Cicerone e Tito Livio). Ad una introduzione generale (p. 11 ss.) fanno seguito nove capitoli distinti in tre parti: la prima (p. 21 ss.) sulla legge nei confronti dei cittadini e della relativa *libertas*; la seconda (p. 211 ss.) sui criteri di interpretazione delle leggi; la terza (p. 339 ss.) sulla funzione repressiva e su quella educatrice delle leggi. [A. G.].

12. Tullio Spagnuolo Vigorita ha dedicato un libro alla politica fiscale agli inizi del Tardo Impero (S. V. T., *Exsecranda perniciēs. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, Jovene, 1984). Nella prima parte (*Prohibitae delationes. Aspetti della politica fiscale agli inizi del Tardo Impero*), dopo aver delineato (cap. I) la situazione politica a Roma negli anni che precedettero lo scontro tra Massenzio e Costantino, e le tendenze filosenatorie dell'ambizioso vincitore, l'a. dimostra che, contrariamente all'opinione dominante (cap. II), non sorretta neppure dall'*Interpretatio* e smentita dal valore dominante del termine *delator* nell'uso giuridico e dalla collocazione del testo nel Codice teodosiano (cap. III), il divieto attestato da CTh. 10.10.2 non riguarda le accuse o denunce penali (che furono non solo consentite ma spesso stimolate con promessa di premi in tutto l'arco della legislazione costantiniana, cap. IV), ma la delazione fiscale. Tale divieto, che implicava l'affermarsi della legittimazione esclusiva dell'ufficio (in particolare dell'*advocatus fisci*) nel promuovere il processo fiscale, probabilmente riprendeva e generalizzava un provvedimento che Costantino, proseguendo la politica di mitezza fiscale propria del padre, aveva già adottato in Gallia nell'imminenza della campagna d'Italia. Esso fu ripetuto più volte e si riflette in PS. 5.13.1 (cap. V). L'enfasi propagandistica, che deriva a CTh. 10.10.2 dall'uso di termini rari e immagini violente, rivela nella cancelleria imperiale la consapevolezza dell'importanza della politica fiscale nel delineare gli indirizzi del nuovo governo. Costantino si rivolgeva principalmente all'aristocrazia senatoria romana che, pur rinnovatasi in parte nel III secolo, era «politicamente erede delle vocazioni antifiscaliste di quella del Principato», manifestatesi, tra l'altro, nella secolare lotta contro i delatori. A questo ceto (e all'alta burocrazia imperiale) appartenevano i beneficiari della munificenza per cui Costan-